



ASSOCIAZIONE CONDUTTORI DI CANI DA TRACCIA E DA LAVORO ALTOATESINI (ACCTA)



STATUTO

Deliberato dall'Assemblea costituente in data 17.12.1994, modificato e integrato dall'Assemblea generale dei soci l'1.4.2007, il 27.4.2019, il 30.4.2022, il 29.4.2023 e il 18.4.2026 (ultima variazione in rosso).

Art. 1

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1.1

Lo statuto dell'ACCTA, approvato dall'assemblea costituente in data 17.12.1994 e rielaborato in data 1.4.2007, non è più confacente alle finalità originarie; a distanza di quasi 25 anni necessita di essere conformato al contesto odierno e di conseguenza modificato. L'associazione, operante senza fini di lucro e senza perseguire fini religiosi nè politici, ha la propria sede presso l'Associazione Cacciatori Alto Adige. La lingua di comunicazione adottata è quella corrispondente alla maggioranza dei soci iscritti.

Art. 2

FUNZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

2.1

L'ACCTA cerca, nell'ambito delle sue possibilità, di offrire ai cacciatori altoatesini i migliori cani da caccia per la ricerca su sangue ottimamente formati ed dichiarati idonei.

L'associazione abbraccia tra le sue file tutte le razze di cani da caccia (con pedigree FCI) idonei alla ricerca di selvaggina ferita, e cerca di coprire nel migliore dei modi tutte le discipline di "lavoro dopo lo sparo" utilizzando cani ben addestrati e dichiarati idonei. Solo in tal modo può essere garantito un esercizio della caccia eticamente corretto in un'ottica di rispetto dei precetti venatori e di rispetto delle sofferenze animali. L'associazione, nell'ambito delle proprie possibilità, ha inoltre come obiettivo quello di promuovere e formare, tramite giornate di training, i conduttori, al fine di avere in futuro anche un conduttore ben addestrato con un cane idoneo.

2.2

L'Associazione, nell'ambito delle proprie possibilità, contribuisce alla preparazione di cani ed organizza in Alto Adige i necessari esami di prove su traccia di razze specifiche.

2.3

Ai sensi dell'articolo 3.3 del regolamento provinciale sulla caccia, l'ACCTA rilascia tesserini ai soci che conducono cani autorizzati alla ricerca.

2.4

I requisiti minimi della ACCTA affinché un cane venga dichiarato idoneo alla ricerca di selvaggina ferita sono:

- a) **Prova su traccia artificiale:** aver superato una prova su traccia specifica per razza oppure una prova FCI riconosciuta OPEN con una pista tracciata il giorno prima (tempo di posa di almeno 12 ore) della lunghezza minima di 800 metri;

- b) **Prova su traccia naturale:** aver superato una prova su traccia specifica per razza.

A tal fine dovrà essere avvisato a priori il rettore competente come pure il rappresentante distrettuale territorialmente competente. Nel caso sia necessario sarà **compito del conduttore, rappresentante distrettuale territorialmente competente oppure suo delegato** provvedere in merito alla disponibilità in loco di un cane idoneo esperto che prosegua con l'esame non portato a termine.

Se la prima ricerca non ha esito positivo, laddove le tracce indichino chiaramente una ferita, è obbligatorio effettuare una seconda ricerca.

Se durante la prima ricerca il conduttore del cane e il cacciatore sono la stessa persona e la ricerca non ha esito positivo, anche in assenza di tracce, è necessaria una seconda ricerca.

Questa deve essere organizzata in accordo con il rappresentante distrettuale competente e, come per ogni ricerca, deve essere segnalata al rettore riserva, al suo delegato o all'agente venatorio professionista competente.

2.5

Centri di coordinamento – nei vari distretti devono essere istituiti dei centri di coordinamento (stazioni atte al recupero di selvaggina). Compito del centro è di coordinare le ricerche in base alla difficoltà che si presentano, consentendo a nuovi e giovani cani di portare a termine positivamente le ricerche.

2.6

Il cane potrà essere ceduto durante la ricerca esclusivamente ad un familiare (cacciatore) e a conduttori che abbiano condotto un cane risultato idoneo su traccia, laddove questo sia socio attivo della ACCTA. Inoltre dovrà essere titolare di un tesserino di conduttore di cane da traccia con specificato il cane condotto.

2.7

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento provinciale sulla caccia, la ricerca di un capo ferito deve essere segnalata al responsabile della riserva o all'agente venatorio professionista competente. I soci della VSSGF devono inoltre assicurarsi che la ricerca di un capo ferito venga segnalata sia al responsabile della riserva che al guardiacaccia professionista competente.

Art. 3

REQUISITI DEI CANE

3.1

In Alto Adige sono riconosciute tutte le razze canine che nel loro paese d'origine sono classificate come idonee alla ricerca della selvaggina ferita.

L'obiettivo dell'ACCTA è quello di promuovere l'utilizzo di razze locali e le tradizioni venatorie ad esse legate, garantendo lo svolgimento di tutte le procedure dovute dopo il colpo.

3.2

I cani riconosciuti per la ricerca con prova ai sensi dell'articolo 2 devono:

- a) presentare un pedigree (di almeno 3 generazioni) con una prova di utilità specifica per la razza di massimo livello (ad es. HP, GP) che attesti la capacità di abbaiare;

- b) superare entro 2 anni un esame che comprenda una prova di abbaire ("Spurlaut/ Hatzlaut"). Sono riconosciuti gli esami specifici per la razza organizzati dalla rispettiva federazione cinofila nazionale o dai suoi club riconosciuti.

3.3

Altre possibilità sono:

- a) nel corso di una prova di ricerca in recinto (confermata da un giudice, da un rappresentante distrettuale o dal responsabile del recinto);
- b) nel corso di una ricerca naturale di selvaggina ferita (confermata da un giudice, dall'agente venatorio professionista competente o dal rappresentante distrettuale);
- c) sotto forma di un'esca naturale mobile (a fune) (confermata da un giudice o dal rappresentante distrettuale).

Trascorso il termine di due anni, il tesserino di conduttore viene revocato fino alla presentazione della prova di tracciamento o di richiamo secondo l'articolo 3.2, comma b).

Art. 4 ISCRIZIONE

4.1

Qualsiasi persona può diventare socio dell'associazione; dovrà inoltre avere sia la residenza in Provincia di Bolzano che aver sostenuto l'esame venatorio in Alto Adige. Il socio dovrà essere proprietario di un cane da caccia classificato idoneo o avere in previsione di acquistarne uno.

Art. 5 MEMBRO ONORARIO

5.1

Non esistono differenziazione tra soci. Fanno eccezione i soci onorari. Questi vengono nominati dall'assemblea generale annuale, non hanno diritto di voto e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Art. 6 RICHIESTA DI ISCRIZIONE

6.1

Con la domanda di iscrizione, il richiedente, si impegna a rispettare lo statuto dell'Associazione, nonché le delibere dell'assemblea generale annuale e del consiglio direttivo.

Inoltre, il richiedente, autorizza la ACCTA al trattamento dei suoi dati personali, acconsente alla pubblicazione di questi per scopi statutari sul sito internet dell'Associazione.

Art. 7 QUOTA ASSOCIATIVA

7.1

L'assemblea generale stabilisce a maggioranza la quota associativa annuale. La quota associativa non potrà essere né rimborsata né trasferita a terzi.

Art. 8

RICHIESTA DI ASSUNZIONE A SOCIO

8.1

La domanda di assunzione a socio è valida per l'anno in corso e si rinnova tacitamente per un ulteriore anno, a meno che non venga inviata una lettera raccomandata di rinuncia.

8.2

Il termine di pagamento della quota associativa viene fissata ogni anno dal Consiglio direttivo. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, viene concesso un periodo di mora di 3 settimane (con l'addebito di spese amministrative pari a 5 €).

Art. 9

PERDITA DELL'APPARTENENZA ASSOCIATIVA

- a) per rinuncia volontaria come previsto dall'art. 8;
- b) per estromissione, approvata dall'assemblea generale annuale su proposta del consiglio direttivo in caso di violazioni gravi del presente statuto, delle delibere assembleari oppure di quelle del consiglio del direttivo oppure **infrazioni gravi commesse durante l'esercizio della caccia**.
- c) **per mancato pagamento della quota associativa trascorso il termine di mora previsto dall'art. 8, l'iscrizione e il tesserino di conduttore decadono.**

Art. 10

DIRITTI DEI SOCI

10.1

Tutti i diritti dell'Associazione possono essere fatti valere dai soli soci regolarmente iscritti, i quali abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso.

Art. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'assemblea generale annuale
- b) Il consiglio direttivo / i responsabili distrettuali
- c) Il Presidente
- d) I revisori dei conti

Art. 12

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

12.1

L'assemblea generale annuale è composta dai soci che hanno versato la quota associativa per l'anno corrente. Per ragioni di equità e democrazia, ogni socio esercita un solo diritto di voto. Non sono previste deleghe nè voti per corrispondenza.

12.2

L'assemblea generale annuale viene presieduta dal Presidente dell'associazione o un membro proposto dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea generale annuale

elegge, prima di passare all'ordine del giorno (TOP), due scrutinatori, che constatano e pronunciano i risultati delle elezioni nonché decidono circa la validità dei voti.

12.3

Le delibere dell'assemblea generale annuale vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti si prosegue con le votazioni fino a quando non venga raggiunta una maggioranza. Tutte le delibere riferite a persone sono da effettuarsi in segreto, previa distribuzione delle schede di voto da parte degli scrutinatori, che notificheranno i risultati in forma scritta al presidente dell'assemblea.

12.4

L'assemblea generale annuale ordinaria viene convocata in Alto Adige almeno una volta l'anno entro il mese di aprile. Luogo e data viene stabilito dal consiglio direttivo. In tale occasione viene ratificata l'attività svolta nell'anno precedente ed approvato il programma annuale per l'anno a seguire. Viene pure approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente; i revisori dei conti controllano la contabilità, provvedono a redigere un verbale e riferiscono il tutto all'assemblea. Il bilancio preventivo per l'anno in corso verrà anche approvato.

12.5

Un'assemblea generale straordinaria può essere indetta in qualsiasi momento, purché lo ritenga necessario la maggioranza del direttivo oppure il Presidente dell'associazione. L'invito viene spedito dal segretario, su incarico del presidente, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea a mezzo posta semplice oppure elettronica. L'invito deve contenere luogo, data e ora di inizio dell'assemblea, come pure l'ordine del giorno (TOP). L'assemblea generale annuale è valida se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti aventi diritto.

12.6

L'assemblea generale annuale ha il compito di deliberare in merito:

- a) ad argomenti di carattere generale dell'associazione;
- b) alle elezioni degli organi dell'associazione, elegge i membri del consiglio direttivo e i revisori dei conti;
- c) alla gestione finanziaria dell'associazione;
- d) alle modifiche statutarie;
- e) all'entità della quota associativa;
- f) a qualsiasi altro argomento elencato all'ordine del giorno e che non rientra fra le competenze degli altri organi associativi oppure del presidente.

Art. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO / I RAPPRESENTANTI DISTRETTUALI

13.1

Il direttivo si compone di otto rappresentanti, i quali vengono eletti dai soci degli otto distretti (Val Venosta, Merano, Bassa Atesina, Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Brunico e Alta Pusteria). Al fine di garantire la presenza in consiglio direttivo di tutti i

tre gruppi linguistici altoatesini (tedesco – italiano – ladino) si procederà all'elezione del rappresentante linguistico mancante; all'elezione parteciperanno i soci della madrelingua mancante.

Il consiglio direttivo rimane in carica per cinque anni.

13.2

Nel caso in cui nell'arco dei cinque anni venga a mancare uno o più membri del direttivo l'elezione avverrà in occasione della successiva assemblea generale (ordinaria o straordinaria). I membri eletti rileveranno l'incarico di quelli dimissionari e li sostituiranno per il medesimo periodo fino alla prevista scadenza del mandato. Nel caso in cui più della metà dei membri diano le dimissioni, verrà sciolto l'intero consiglio e i rimanenti consiglieri indurranno entro due mesi un'assemblea generale nella quale verranno eletti al completo tutti i membri del direttivo.

13.3

I singoli rappresentanti eletti hanno la funzione di rappresentanti distrettuali nel loro distretto di competenza.

Oltre ai compiti loro assegnati in seno al direttivo essi hanno anche i seguenti compiti:

- la conduzione e l'aggiornamento annuale delle liste dei conduttori di cani che si sono resi disponibili ad effettuare ricerche di selvaggina ferita;
- mantenere non solo i contatti con i soci ma anche con i rappresentanti dei diversi club di cani da caccia, supportando quest'ultimi ove possibile;
- stilare annualmente una statistica delle ricerche di selvaggina ferita effettuata nel proprio distretto;
- esaltare l'importanza del "lavoro dopo il colpo" per la caccia locale con pubblicazioni specifiche del settore.

13.4

Il direttivo ha il compito statutario dell'associazione di espletare le delibere dell'assemblea generale ed è competente per la gestione amministrativa dell'associazione.

Esso sottopone all'assemblea generale l'approvazione della gestione finanziaria dell'associazione e decide in merito all'assunzione di nuovi soci. Organizza tutte le attività dell'associazione.

13.5

Il consiglio direttivo elegge fra le proprie fila il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il cassiere. La funzione di cassiere e segretario possono essere svolte dalla stessa persona oppure essere affidate a persona/e esterna/e non facente/i parte del consiglio direttivo.

13.6

Il direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi per una riunione ordinaria, oppure straordinarie nel caso in cui il Presidente o la maggioranza dei membri del direttivo lo ritengano necessario.

L'invito alla riunione viene spedito dal Presidente (segretario) almeno sette giorni prima della seduta a mezzo posta elettronica oppure - in casi eccezionali - a mezzo posta semplice.

Il Presidente o il Vicepresidente presiede le riunioni del consiglio direttivo; nel caso in cui dovessero mancare ambedue l'incarico passerà al membro del direttivo più anziano.

La riunione è validamente costituita se sono presenti almeno la metà dei membri. Non sono previste deleghe. Le delibere vengono approvate con maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 14 IL PRESIDENTE

14.1

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione sia all'interno della stessa che all'esterno. Egli vigila sull'osservanza dello statuto e si occupa dell'applicazione delle delibere dell'assemblea generale e quelle del consiglio direttivo.

14.2

In casi urgenti, egli può prendere decisioni di competenza del consiglio direttivo. Qualora si avvalga di questa facoltà, si dovrà procedere all'approvazione da parte del consiglio direttivo nella seduta successiva. In caso di impedimento del Presidente questo verrà sostituito dal Vicepresidente. Nel caso di dimissioni del Presidente questo verrà nominato (eletto) dal consiglio direttivo in occasione della riunione successiva.

Art. 15 IL CASSIERE

15.1

Il consiglio direttivo elegge tra le proprie fila il cassiere; egli è responsabile della gestione finanziaria dell'associazione. I revisori dei conti vigilano e controllano il suo operato. Il verbale dei revisori verrà presentato per l'approvazione all'assemblea generale annuale.

Art. 16 IL SEGRETARIO

16.1

Il consiglio direttivo elegge tra le proprie fila il segretario. Egli è responsabile della corrispondenza, della gestione soci, come pure dell'elaborazione e l'aggiornamento del sito internet dell'associazione. Il sito internet, potrà anche essere seguito (gestito) da un altro membro del consiglio direttivo, il quale se ne assume di conseguenza anche la relativa responsabilità.

Art. 17 AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO FINANZIARIO

17.1

L'anno finanziario coincide con l'anno di calendario, inizia il 1° gennaio e termina con 31 dicembre di ogni anno.

17.2

Il cassiere è responsabile della gestione finanziaria fino a quando il bilancio consuntivo annuale non verrà approvato dall'assemblea generale.

Art. 18 REVISORI DEI CONTI

18.2

Il controllo sulla gestione finanziaria dell'associazione (cassiere) spetta ai due revisori dei conti, i quali vengono eletti dall'assemblea generale annuale per la durata di cinque anni. Essi controllano annualmente il bilancio consuntivo e riferiscono all'assemblea generale annuale in merito alla conduzione dei libri contabili da parte del cassiere. In presenza di una corretta gestione contabile, chiedono all'assemblea generale annuale l'approvazione del bilancio.

Art. 19 NORME E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

19.1

Ciascun socio ha l'obbligo non solo di rispettare il presente statuto, ma anche di accettarne e seguirne la sua applicazione; inoltre ogni socio è tenuto ad attenersi alle delibere emanate dall'assemblea generale annuale e dal consiglio direttivo. Ogni associato si impegna a rispettare le regole di etica e di morale, come pure quelle di equità sportiva. Qualsiasi trasgressione al presente articolo comporta l'espulsione dall'associazione (ACCTA).

19.2

Il consiglio direttivo vigila sull'osservanza del presente articolo e in caso di gravi violazioni, propone l'allontanamento del trasgressore, da approvarsi dall'assemblea generale annuale a maggioranza dei voti. Non è previsto un collegio dei probiviri. Avverso le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea generale annuale si possono adire vie legali.

Art. 20 VARIE

20.1

Tutte le attività svolte dall'associazione (ACCTA) sono di carattere volontaristico.

Art. 21

DISPOSIZIONI FINALI

21.1

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea generale annuale. Qualsiasi modifica dello statuto deve essere proposta dal consiglio direttivo all'assemblea generale annuale.

21.2

Tali delibere devono essere approvate a maggioranza nell'assemblea generale annuale, la quale deve essere composta da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
